

MO231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Parti Speciali

Versione 02-2024

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2024

Il Presidente del CdA dott. Peter Glierà

INDICE

INTRODUZIONE	- 5 -
PARTE SPECIALE A	- 9 -
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)	- 9 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 10 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 17 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 24 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 27 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 30 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 30 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 31 -
PARTE SPECIALE B	- 32 -
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/01); REATI DI FALSITÀ E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS. 231/01); DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/01)	- 32 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 33 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 47 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 52 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 55 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 57 -

6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 58 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 58 -

PARTE SPECIALE C **- 59 -**

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01); REATI DI ABUSO DEL MERCATO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-SEXIES E 25-OCTIES D.LGS. 231/01) **- 59 -**

1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 60 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 71 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 75 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 78 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 80 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 81 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 82 -

PARTE SPECIALE D **- 83 -**

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ALTRI REATI (ARTT. 24-TER, 25-QUATER, 25 QUATER.1, 25-QUINQUIES, 25-DECIES, 25-DUODECIES D.LGS. 231/01 E L. N. 146/2006) **- 83 -**

1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 84 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 91 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 94 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 95 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 97 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 98 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 98 -

PARTE SPECIALE E

- 99 -

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01)

- 99 -

1. I REATI RILEVANTI	- 100 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 102 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 104 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 106 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 108 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 108 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 109 -

PARTE SPECIALE F

- 110 -

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01)

- 110 -

1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 111 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 117 -
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	- 118 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE NELLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 119 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 120 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 120 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 121 -

INTRODUZIONE

ARTICOLAZIONE

Le Parti Speciali del MO231 contengono l'indicazione delle misure generali e specifiche volte alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01.

Sono quindi organizzate e suddivise per categorie di reati, secondo il seguente ordine:

- PARTE SPECIALE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE C: Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE D: Delitti di criminalità organizzata e altri reati (artt. 24-ter, 25-quater, 25 quater.1, 25-quinquies, 25-decies, 25-duodecies, 25-terdecies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)
- PARTE SPECIALE E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE F: Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

FINALITA'

In conformità alla normativa vigente e alle linee guida di riferimento, le presenti Parti Speciali individuano le regole di condotta, le procedure e i protocolli organizzativi per prevenire la commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio della Fondazione



Teatro Comunale e Auditorium Bolzano (di seguito anche "la Fondazione", o "FTCA") o comunque per ridurre il rischio del loro verificarsi ad un livello accettabile. Le presenti Parti Speciali, per ciascuna categoria di reati presupposto, provvedono pertanto a:

- individuare i reati presupposto astrattamente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Fondazione;
- individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i suddetti reati, individuando i soggetti potenzialmente coinvolti;
- individuare i protocolli diretti alla prevenzione degli illeciti astrattamente commissibili.

Anche al fine di stabilire un ordine di priorità nell'approntamento delle misure di prevenzione e di graduare l'intensità delle stesse alla specifica realtà giuridica e operativa dell'ente è stato condotto, con l'aiuto di consulenti esterni, un percorso volto alla valutazione dei rischi connessi alla commissione dei reati presupposto (*risk assessment*)¹, nonché alla individuazione delle misure preventive in essere, da includere nel MO231 (*as is analysis*)², e di quelle che, in vista dell'implementazione di un completo e organico sistema di controllo finalizzato a prevenire i reati e a ridurre i rischi legati alla loro commissione a un livello accettabile, la Fondazione ha stabilito di adottare ed applicare nell'ambito del presente sistema organizzativo (*gap analysis*).

Le Parti Speciali del MO231 provvedono inoltre a introdurre eventuali integrazioni o declinazioni specifiche al sistema disciplinare definito dalla Parte Generale del MO231. Le procedure richiamate, ove pertinente, individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le misure organizzative, le procedure e i documenti richiamati dal presente documento costituiscono parte integrante del MO231.

¹ che ha portato all'individuazione, per ciascuna attività sensibile, del rischio lordo (RL), inteso come rischio relativo alla commissione dei reati rilevanti senza considerare la presenza di misure e sistemi di controllo, quale prodotto tra P (la probabilità che una determinata tipologia di illecito accada nell'ambito dell'attività o del processo a rischio considerato) G (gravità e rappresenta il danno potenziale che la commissione del reato presupposto potrebbe provocare all'ente).

² che ha portato a una valutazione dell'efficacia preventiva delle misure di controllo esistenti (MCE) e conseguentemente valutare il livello di rischio netto (RN).

IL SISTEMA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Il sistema delle misure organizzative preventive approntato dal MO231 è composto da:

- il **sistema dei controlli**: per ogni Parte Speciale vengono introdotti degli standard organizzativi che costituiscono un riferimento per la definizione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati nelle attività sensibili. Tali standard, costituiscono una declinazione dei seguenti principi di controllo:
 - regolamentazione: l'organizzazione deve prevedere regole di condotta sufficientemente chiare e rese note ai destinatari, nonché, per le attività a maggior rischio, debitamente formalizzate;
 - documentazione: ogni operazione, transazione, azione, deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua. I controlli devono essere documentati;
 - segregazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo, vigendo la separazione funzionale tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
 - formalizzazione dei poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

L'organizzazione è tenuta a conformarsi agli standard organizzativi indicati in ciascuna Parte Speciale a prescindere dalla presenza di ulteriori procedure o norme di comportamento codificate.

- le **misure di prevenzione**: regole di condotta, protocolli e procedure organizzative che i soggetti operanti nelle attività sensibili considerate sono tenuti a rispettare.

Per la prevenzione dei reati e l'attuazione dei principi di controllo nell'ambito delle attività della Fondazione, sono in particolare adottate **misure preventive di carattere generale** quali:

- **formalizzazione della struttura organizzativa**, su base gerarchica e funzionale;



- **definizione dei ruoli e delle competenze dei responsabili di funzione e previsione dei requisiti di formazione minimi** per occupare ciascuna funzione organizzativa in un **mansionario**;
- **adozione di un sistema di deleghe** coerente con l'effettiva struttura organizzativa;
- **formalizzazione delle regole di condotta** delle funzioni operanti nelle aree sensibili (attraverso l'adozione di un Codice Etico, di istruzioni di lavoro e comunicazioni interne).

Per la stessa finalità, in base al rischio connesso a ciascuna attività sensibile, possono essere adottate **misure organizzative specifiche**, quali:

- **procedure organizzative di controllo integrato** che prevedono: i) la definizione dello scopo e della finalità della procedura; ii) le regole e le istruzioni operative e di condotta; iii) la registrazione delle attività; iv) la gestione delle risorse finanziarie relative al processo (se pertinente); v) i flussi informativi all'ODV231;
- **strumenti di natura contrattuale**, nei confronti di soggetti terzi (quali collaboratori, consulenti esterni, volontari) che operano sotto la direzione o la vigilanza del vertice della Fondazione, o che svolgono attività che possono riverberarsi nella commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio della Fondazione da parte di soggetti che operano per lo stesso (quali gestori ambientali, fornitori di impianti, macchine, attrezzature e DPI);
- **interventi di informazione e formazione** per lo svolgimento di attività sensibili.



PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 2. Se, in seguito **alla** commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
-

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
-

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. Tra i reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti

· **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce chiunque, avendo ottenuto da un ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire una determinata iniziativa, non li destina, in parte o interamente, alle predette finalità. La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico" va intesa in senso molto ampio. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività è connesso alla provenienza pubblica dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico.

· **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al primo comma della norma, la quale punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, percependo indebitamente una somma superiore a 3.999,96 euro. Tale illecito potrebbe essere realizzato attraverso la presentazione di dichiarazioni false per l'ottenimento di benefici (ove ciò non arrivi ad integrare il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis c.p.- che richiede la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri).

· **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)**

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al comma 2 n. 1, la quale sanziona chiunque, con artifizii o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

· **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma sanziona più pesantemente la condotta che integra il reato di truffa ai danni dello stato se il fatto ha ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici. La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla quella delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifizii e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

· **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con



altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

La norma sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità (3), è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione è un reato proprio, che può essere pertanto commesso solo da un soggetto agente che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Quale elemento costitutivo della fattispecie è previsto l'abuso della qualità o dei poteri da parte del predetto soggetto.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il delitto, nel testo modificato dalla l. 190/2012, sanziona genericamente la vendita della funzione, punendo il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.



Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato ha natura di reato di pericolo. Il nuovo reato potrebbe pertanto essere commesso laddove vi fosse una dazione di denaro (o altra utilità) tra esponenti della Fondazione e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, ma, qualora il personale della Fondazione rivestisse la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'illecito potrebbe essere commesso anche qualora la dazione fosse percepita dal predetto personale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa. La fattispecie, come modificata dalla l. 190/12, è in rapporto di specialità per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 c.p., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.



Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale (e non l'incaricato di pubblico servizio) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o ancora per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Introdotta dalla l. 190/12 e frutto dello scorporo della condotta di induzione dalla originaria previsione nell'art. 317 c.p., il delitto sanziona le forme meno gravi di concussione poste in essere tanto dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio. Il reato, diversamente dalla concussione, prevede la punibilità anche del privato.

L'induzione si sostanzia nelle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori e che determinino taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro



o altra utilità.

· **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

· **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.

· **Traffico di influenze illecite (art. 356-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

I suddetti delitti hanno natura **dolosa**.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

2.1. I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE A sono commissibili nell'ambito di rapporti coinvolgenti:



- **pubblici ufficiali** (ai sensi dell'art. 357 c.p., coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini della legge penale è *pubblica* la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi);
- **incaricati di pubblico servizio** (ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, a prescindere dal suo ruolo giuridico e da un reale ed effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico; Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico ma, rispetto alla pubblica funzione, non presuppone l'esercizio di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa. La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale);
- **enti della Pubblica Amministrazione** in generale.

2.2. Come ogni organizzazione italiana, anche FTCA è periodicamente oggetto di attività ispettive e di controllo. Deve essere pertanto considerata una attività sensibile la gestione dei rapporti con pubblici ufficiali nell'ambito della generale **attività di sorveglianza** che può avere ad oggetto i differenti processi oggetto di regolamentazione normativa, quali ad esempio:

- la gestione degli obblighi di evidenza pubblica (soggetta alla vigilanza di ANAC);
- la gestione economico/finanziaria, con specifico riferimento agli aspetti fiscali e tributari (attraverso verifiche svolte dalla Guardia di Finanza o procedimenti di accertamento svolti dall'Agenzia delle Entrate);
- la gestione delle risorse umane (attraverso verifiche in materia previdenziale, assicurativa e giuslavorista, condotti, ad esempio, da INAIL, INPS e Direzione Territoriale Lavoro);
- la sicurezza sui luoghi di lavoro (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore o nell'ambito di eventi infortunistici) e la gestione ambientale;
- la gestione dell'*information technology* (relativamente ad accertamenti aventi ad oggetto il software o le attività di trattamento dati).



2.3. In ragione del ruolo rivestito, la Fondazione intrattiene **rapporti con gli enti istituzionali** (il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano) che provvedono anche a contribuire economicamente alle sue attività. Costituiscono pertanto attività sensibili la trasmissione al Comune e alla Provincia:

- di documenti relativi allo stato economico e patrimoniale dell'ente, quali il bilancio preventivo e consuntivo;
- di richieste di contributi;
- di informazioni relative alla gestione della Fondazione.

La Fondazione trasmette inoltre documenti e informazioni, anche a mezzo informatico, a enti pubblici:

- per la generale gestione dei propri processi interni, ad esempio, nella gestione di pratiche fiscali, assicurative o previdenziali;
- per la richiesta di autorizzazioni o, più in generale, nell'ambito di pratiche volte a ottenere provvedimenti amministrativi abilitativi.

Tali attività sensibili infatti potrebbero rappresentare l'occasione per la commissione degli illeciti previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01, qualora, ad esempio, venissero dolosamente trasmessi documenti contenenti dati falsi con il fine di indurre in errore l'ente corrispondente.

2.4. La commissione di reati contro la P.A. potrebbe realizzarsi anche attraverso l'attività del personale di FTCA cui potrebbe essere attribuita la qualifica di **pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**³. In forza delle previsioni normative, le predette qualifiche potrebbero essere attribuite al personale di FTCA coinvolto in attività quali:

³ Pubblici ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p., coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini della legge penale è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

incaricati di pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, a prescindere dal suo ruolo giuridico e da un reale ed effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico; Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico ma, rispetto alla pubblica funzione, non presuppone l'esercizio di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa. La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale;

- **gestione degli obblighi di evidenza pubblica** previsti per l'approvvigionamento di beni e servizi, affidamento di servizi e il reclutamento del personale. Nell'ambito di tali attività, i rischi principali ricadono in prima battuta sulle attività svolte dai responsabili del procedimento (RUP) e dal personale coinvolto in operazioni quali: i) l'individuazione del fabbisogno; ii) l'individuazione della procedura applicabile (in base al valore e alla tipologia dell'affidamento); iii) la gestione della procedura per l'individuazione del contraente; iv) la stipula del contratto; v) la vigilanza sull'esecuzione del contratto e gestione dei relativi pagamenti;
- **gestione dei rapporti con gli Enti Residenti e gli altri soggetti interessati ai servizi erogati dalla Fondazione.** Nella gestione dei servizi (servizi tecnici, servizi commerciali, gestione delle strutture), il personale della Fondazione potrebbe assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, essendo peraltro l'ente tenuto a erogare i propri servizi secondo regolamenti approvati in conformità allo Statuto.

In tali ambiti, i reati contro la P.A. potrebbero essere commessi dal personale munito della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia dal lato attivo che da quello passivo.

2.5. Una ulteriore attività sensibile è rappresentata dalla **selezione, assunzione e gestione di personale dipendente, nonché dall'ingaggio di collaboratori e consulenti.** Oltre ai rischi rappresentati dagli obblighi di evidenza pubblica, infatti, tali attività risultano sensibili rispetto alla commissione di reati contro la PA in quanto costituiscono operazioni strumentali o correlate a condotte che potrebbero tradursi nei predetti illeciti. In particolare, la selezione e l'assunzione di personale dipendente, l'attribuzione di premi e avanzamenti di carriera, e l'ingaggio di consulenti potrebbero integrare una utilità illecita nei reati di corruzione (si pensi all'assunzione di personale connesso a un pubblico ufficiale, che svolge attività di vigilanza nei confronti della Fondazione, da legami di affinità o parentela, al fine di fare venire meno l'autonomia e l'indipendenza della pubblica amministrazione) o di induzione a dare o promettere utilità.

2.6. La Fondazione ha stipulato con gli Enti Residenti contratti di concessione in uso degli immobili (Teatro e Auditorium) per finalità culturali. Gli stessi contratti possono essere stipulati con altri enti (pubblici o privati). La Fondazione a propria volta stipula contratti con enti terzi (compresi gli Enti Residenti) per l'erogazione dei servizi tecnici o del ticketing.

Le attività svolte in adempimento ai contratti, la gestione di eventuali ispezioni e i processi di rendicontazione rappresentano attività sensibili rispetto alla commissione di reati contro la P.A.

2.7. Costituiscono attività di natura sensibile **la richiesta, l'utilizzo e la rendicontazione di contributi, finanziamenti o altri benefici pubblici.**

2.8. Rilevano, infine, i **rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione della giustizia**, nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi di cui siano parte persone operanti per la Fondazione e che vertano su fatti o attività inerenti o di interesse della Fondazione stessa.

Nella seguente tabella si dettagliano le attività sensibili potenzialmente portatrici di rischi legati alla commissione di reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata:

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Segreteria di Direzione · Amministrazione e Personale · Acquisti · IT · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Vice Responsabile Servizi Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	2	5	10

			· Consulenti esterni			
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Acquisti; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Segreteria di Direzione · Amministrazione e Personale 	<ul style="list-style-type: none"> · Acquisti · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Servizi Commerciali · Vice Responsabile Servizi Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Consulenti esterni 	3	5	15
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale · Consulenti esterni 	1	5	5
Gestione degli approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Acquisti. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale · Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali · Consulenti esterni 	3	5	15
Erogazione dei Manutenzione e organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Manutenzione e organizzazione. 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Gestione Sale 	-	1	5	5
Erogazione dei servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Servizi allo spettacolo. 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Vice Responsabile Servizi Spettacolo 	-	1	5	5
Erogazione del servizio ticketing	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Responsabile Servizi Commerciali · Assistente Commerciale 	-	2	5	10

Gestione dei contratti con gli enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	2	5	10
Partecipazione a enti esponenziali e aggregazioni di enti	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	-	1	4	4
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Vice Responsabile Servizi Spettacolo · Consulenti esterni 	2	5	10
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Risorse Umane. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	3	5	15
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Risorse Umane; · Acquisti. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale · Acquisti · 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	3	5	15
Contenzioso civile, penale e amministrativo; rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> · Governance. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Consulenti esterni 	-	1	5	5

Oltre alle suddette attività sensibili, ulteriori rischi potrebbero essere ricollegati alla gestione dei flussi finanziari, potenzialmente in grado di generare le dotazioni finanziarie per commettere i reati contro la P.A. (ad esempio, finanziare le provviste per erogare denaro od offrire utilità a Funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio). Tali attività sensibili sono disciplinate specificamente dalla PARTE SPECIALE C.

3. Il sistema dei controlli

Rispetto alle attività sensibili individuate, la Fondazione ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi.

Attività sensibile	Standard di controllo
Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi	<p><u>Regolamentazione:</u> la Fondazione si dota di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la gestione delle attività sensibili che prevede: le norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, per attuare i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. In particolare, le procedure interne devono:</p> <p>i) vietare il transito di denaro o altre utilità non dovute tra persone che operano per la Fondazione, i funzionari pubblici o persone a questi riconducibili; ii) definire le modalità di gestione delle pratiche autorizzatorie; iii) le modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste e per la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni; vi) la gestione di eventuali scadenze amministrative.</p>
Gestione dei contratti con gli enti pubblici	<p><u>Documentazione:</u> deve essere chiaro l'output documentale del processo, rendendo possibile la sua ricostruzione a posteriori.</p>
trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA	<p><u>Segregazione delle funzioni:</u> è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione.</p>
Partecipazione a enti esponenziali e aggregazioni di enti	<p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. Deve essere regolamentato l'uso di dispositivi di firma digitale.</p>
Rapporti con gli enti pubblici di riferimento	
Ispezioni e controlli da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	<p><u>Regolamentazione:</u> la Fondazione si dota di regole di condotta e di una procedura per la gestione delle attività sensibili che prevedono le norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, per attuare i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. In particolare, le procedure interne devono prevedere: i) le norme di comportamento al momento dell'accesso degli ispettori pubblici; iii) il coinvolgimento del responsabile di funzione competente e, ove possibile, di un'altra funzione; iv) le modalità per la gestione della visita ispettiva e delle eventuali attività richieste conseguenti; v) la gestione dei verbali e delle attività di verbalizzazione.</p> <p><u>Documentazione:</u> deve essere tenuto un documento per la registrazione delle attività ispettive e dei relativi esiti, sottoscritto dai funzionari della Fondazione che hanno seguito l'ispezione a integrazione dell'eventuale verbale rilasciato dal funzionario pubblico. Nella documentazione relativa</p>

	<p>all'ispezione (verbale interno + documentazione rilasciata dall'ente) deve essere possibile rinvenire le seguenti informazioni: i) data dell'ispezione, luogo e soggetto precedente; ii) funzionari della Fondazione coinvolti; iii) elenco della documentazione e delle informazioni richieste; iv) eventuali criticità (es: sanzioni, comportamenti scorretti); v) attestazione dei soggetti interni di veridicità delle informazioni documentate.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: è raccomandata la segregazione tra chi gestisce i rapporti con gli ispettori e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: è richiesto che i soggetti interni da coinvolgere nell'ispezione siano individuabili in base a posizioni gerarchiche e funzionali predefinite all'interno dell'organizzazione. La sottoscrizione di verbali o altri documenti amministrativi deve essere effettuata da soggetti muniti di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzati da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri.</p>
<p>Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: la Fondazione si dota di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la gestione delle attività sensibili che prevede: i) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) la scelta dei professionisti esterni in base a criteri di selezione oggettivi (esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.); iii) l'individuazione di chi verifica l'operato di tali professionisti e le modalità di controllo; iv) la gestione dei flussi finanziari e la gestione del rapporto con il professionista in base ai codici di deontologia applicabili; v) il vincolo del professionista esterno alle norme di comportamento e ai principi definiti dal Codice Etico;</p> <p><u>Documentazione</u>: l'incarico con i professionisti esterni deve essere sempre documentato per iscritto con riferimento ai suoi elementi essenziali (oggetto, durata, tempi previsti di esecuzione, compenso, profili assicurativi, gestione degli aspetti di privacy).</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: è richiesta la segregazione tra chi seleziona i professionisti esterni, chi conferisce loro il mandato chi segue il contenzioso.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: il mandato alle liti sono sottoscritti sempre da soggetto munito di idonei poteri.</p>
<p>Richiesta, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti, contributi o benefici pubblici</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: le procedure interne per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti o altri benefici pubblici prevedono: i) l'obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di imparzialità, correttezza, trasparenza; ii) il divieto di fare transitare di denaro o altre utilità non dovute tra persone che operano per la Fondazione, i funzionari pubblici o persone a questi riconducibili; iii) le modalità di gestione delle pratiche di ottenimento del beneficio; iv) le modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste e per la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni; v) la gestione di eventuali scadenze amministrative.</p> <p><u>Documentazione</u>: viene documentata la gestione del processo con l'indicazione delle informazioni fondamentali (il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto erogante, il funzionario interno incaricato della gestione della pratica e quello – possibilmente distinto dal precedente – interessato dall'utilizzo del beneficio, le verifiche sull'erogazione e sulla sua contabilizzazione, l'effettiva implementazione delle attività per le quali il beneficio è stato stanziato).</p>

	<p><u>Segregazione delle funzioni</u>: è richiesta la segregazione tra chi predispone le richieste di finanziamento/ rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole al soggetto erogatore.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. Deve essere regolamentato l'uso di dispositivi di firma digitale.</p>
<p>Assunzione delle qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: gestione degli obblighi di evidenza pubblica previsti per l'approvvigionamento di beni e servizi</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: i regolamenti e le procedure interne per la gestione degli approvvigionamenti prevedono: i) la gestione del processo secondo le norme e i principi del d.lgs. 50/2016. Ove possibile / opportuno (es: affidamenti a fornitori essenziali per la Fondazione), è prevista la richiesta al fornitore di adeguarsi a standard etici e di compliance diffusi (condizionando l'affidamento al possesso di requisiti quali l'implementazione di un Modello ex d.lgs. 231/01); ii) la formalizzazione del contratto/ordine tra le parti; iii) le regole da seguire in caso di acquisti in emergenza o verso fornitore unico. In tale caso, il soggetto interno competente assume sempre una determinazione formale in merito alla decisione; iv) il monitoraggio dell'attività. La Fondazione, sotto la vigilanza della Direzione, adotta criteri di rotazione dei fornitori per gli approvvigionamenti sotto soglia.</p> <p><u>Documentazione</u>: viene regolamentata la gestione degli output documentali dell'attività di selezione/affidamento/verifica delle attività/retribuzione individuandosi i soggetti incaricati della conservazione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: compatibilmente con le dimensioni dell'organizzazione, è richiesta la segregazione tra chi predispone la richiesta di acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: solo i soggetti muniti di poteri idonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti di spesa definiti nelle deleghe.</p>
<p>Assunzione delle qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in relazione alla gestione dei servizi erogati dalla Fondazione</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: i criteri di erogazione dei servizi sono i regolamenti e le procedure interne prevedono norme chiare in ordine al comportamento da tenersi con l'utenza e alle attività da svolgersi con gli enti artistici che si rivolgono alla Fondazione.</p> <p><u>Documentazione</u>: viene regolamentata la gestione degli output documentali delle attività individuandosi i soggetti incaricati della conservazione. Ogni decisione in merito agli aspetti economici relativi all'erogazione dei servizi della Fondazione (es: le tariffe) è sempre sottoposta alla formale approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: viene attuata la segregazione tra chi definisce le modalità di erogazione del servizio, chi ne dà concreta attuazione operativa e chi sovrintende e vigila sugli stessi, anche in attuazione della organizzazione divisionale attuata in FTCA.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: solo i soggetti muniti di poteri idonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti definiti nelle deleghe. Le mansioni e le responsabilità degli operatori sono definiti in mansionari chiari e circolarizzati adeguatamente all'interno dell'organizzazione.</p>

<p>Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: i regolamenti e le procedure interne per la gestione del reclutamento di personale prevedono: i) la predefnizione dei ruoli previsti nell'organizzazione, nonché le responsabilità, le modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo; ii) le modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile; iii) le modalità di gestione di eventuali eccezioni e deroghe, ove possibili; iv) la definizione di criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti; v) la verifica di eventuali elementi sensibili della candidatura (es: legami con funzionari pubblici che effettuano attività di vigilanza sulla Fondazione) vi) la modalità di archiviazione della documentazione. Rispetto alle attività di gestione del personale, le regole interne prevedono la gestione di incentivi e benefici, in ottica di responsabilità, imparzialità e trasparenza.</p> <p><u>Documentazione</u>: viene regolamentata la gestione degli output documentali dell'attività di selezione/assunzione/gestione/retribuzione individuandosi i soggetti incaricati della conservazione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: compatibilmente con le dimensioni dell'organizzazione, è richiesta la segregazione tra chi predisporre la richiesta di assunzione, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: solo i soggetti muniti di poteri idonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti definiti nelle deleghe.</p>
--	--

4. Le misure di prevenzione definite dalla Fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

In attuazione degli standard di controllo definiti, per la prevenzione della commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE A in ciascuna attività sensibile, l'ente è dotato un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, *job description*, deleghe di funzioni, codici di comportamento e ordini interni) e specifico (procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività della Fondazione sono state adottate le misure di prevenzione indicate nel seguente prospetto:

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Gestione degli approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Regolamento acquisti • Regolamento cassa economale • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Erogazione dei servizi della casa	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento per la fornitura di sale e servizi per l'assistenza tecnico-logistica per spettacoli teatrali, musicali e attività congressuali – ENTI RESIDENTI e ORGANIZZATORI ESTERNI • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Erogazione dei servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento per la fornitura di sale e servizi per l'assistenza tecnico-logistica per spettacoli teatrali, musicali e attività congressuali – ENTI RESIDENTI e ORGANIZZATORI ESTERNI • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Erogazione del servizio ticketing	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Regolamento per il servizio ticketing

Gestione dei contratti con gli enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Partecipazione a enti esponenziali e aggregazioni di enti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione della governance
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Piano Triennale di prevenzione della corruzione • Regolamento di assunzione del personale • Regolamento del personale • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento acquisti • Regolamento di assunzione del personale • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione della governance • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare in materia di gestione finanziaria – PARTE SPECIALE C –, gestione del trattamento dei dati – PARTE SPECIALE B –, tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – PARTE SPECIALE E –, gestione ambientale – PARTE SPECIALE F –).

La Fondazione ha inoltre sviluppato un **Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PPCT)**, volto a prevenire la prevenzione dei reati contro la P.A. anche se non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/01. Il PPCT è approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel sito della Fondazione è oggetto di vigilanza da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) che si coordina con l'ODV231 nei termini disciplinati dalla Parte Generale del MO231.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Apertura procedimento penale / contestazione di sanzioni amministrative	No	Immediatamente	Direttore
Chiusura grado giudizio penale	SI (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, MIPAAF, ULSS ...)	SI	Entro 48 ore	Direttore / Responsabile servizi allo spettacolo / Responsabile servizi amministrativi e commerciali / Responsabile gestione strutture - manutenzioni
Stipula / rinnovi di contratti con Enti pubblici	SI	Entro 10 giorni	Direttore
Richiesta / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni / concessioni / provvedimenti amministrativi			Direttore
Richiesta / ottenimento di finanziamenti pubblici	SI	Entro 30 giorni	Direttore
Esposti / denunce / querele	SI (copia atto)	Entro 10 gg	Direttore
Report sugli approvvigionamenti	SI (report)	semestrale	Responsabile acquisti
Report sulle assunzioni di personale dipendente	SI (report)	semestrale	Responsabile amministrazione e personale

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche



Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE A saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE A sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

-
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99
-

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Tra i reati previsti dagli artt. 24 bis d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.



La norma estende l'applicabilità delle sanzioni previste nel Capo I, Titolo VII, Libro II del c.p. per le falsità concernenti atti pubblici e scritture private anche ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria. In particolare, troveranno applicazione le seguenti fattispecie di reato anche nel caso di documenti informatici:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)



Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.



· **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

· **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

· **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

· **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

· **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il punto 1 del secondo comma dell'art. 635 c.p. così dispone:

Danneggiamento (art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)*



· **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

· **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

· **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tra i reati previsti dall'art. 25 bis d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Spendita, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

ARTICOLO N.453

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

ARTICOLO N.454

Alterazione di monete.

[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

· **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.



Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tra i reati previsti dagli artt. 25 bis.1 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

· **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

· **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.

· **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.



· **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

· **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

· **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i reati previsti dagli artt. 24 novies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 l. 633/41)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis l. 633/41)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter l. 633/41)**

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della

presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;



- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies l. 633/41)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

Tra i reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE B, i delitti informatici investono la gestione dei **processi informativi relativi al trattamento dati, alla formazione di documenti e all'accesso a banche dati protette**. La commissione di reati nell'ambito di tali processi è favorita nei casi in cui le attività sensibili fossero condotte senza l'attivazione o in violazione delle misure di sicurezza minime sui sistemi di trattamento dati. Ciò, infatti, oltre a mettere in pericolo l'integrità e la sicurezza dei dati trattati dall'ente, può pregiudicare la tracciabilità delle attività di trattamento e, nei casi più gravi, rendere impossibile l'identificazione dei soggetti che compiono operazioni sui dati, sulle infrastrutture informative o sui documenti.

Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dall'utilizzo di **credenziali di accesso a sistemi informatici** protetti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati da parte del personale o di altre persone che operano sotto la direzione o la vigilanza dei vertici. Oltre



al semplice accesso abusivo ad un sistema informativo protetto, l'utilizzo di credenziali (username e password) detenute illecitamente può essere ricollegabile anche a condotte di danneggiamento, o all'impedimento o intercettazione di informazioni in via telematica. In ragione delle attività svolte da FTCA, costituisce attività sensibile la **formazione e sottoscrizione di documenti pubblici destinati ad avere efficacia probatoria**. La predisposizione di documenti e dichiarazioni in via informatica destinati a soggetti pubblici o privati espone infatti la Fondazione al rischio di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati previsti dall'art. 24 bis d.lgs. 231/01 e in particolare dei reati di falso, che potrebbero essere astrattamente commessi in primo luogo nell'ambito dei processi di gestione amministrativa (ad esempio in materia fiscale) o nella gestione del personale (con la trasmissione di dichiarazioni o documenti a INPS o INAIL), rispetto alle specifiche attività svolte, potrebbe essere commesso nell'ambito della trasmissione dei dati e della reportistica al Comune o alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Il rischio di porre in essere condotte di accesso abusivo, danneggiamento e intercettazione attraverso l'uso di software o di apparati tecnici è ritenuto dall'organizzazione meno rilevante, attesa la necessità di possedere le competenze tecniche per il loro utilizzo. Nell'ambito di tali processi, i reati potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici e, principalmente, dai soggetti muniti di specifiche competenze tecniche in ambito informatico, nonché dalle persone che rivestono la qualifica di responsabili del trattamento dati o incaricati dalla custodia delle password.

Nella gestione degli apparati informatici e del software impiegato, potrebbero essere commesse altresì **violazioni della proprietà intellettuale**, astrattamente favorite dalla mancata esecuzione di verifiche di conformità sul software installato sulle postazioni individuali o dall'aggiramento di misure tecniche volte ad impedire un utilizzo di software non autorizzato. Rispetto alla gestione di altri beni protetti da diritto d'autore, il personale della Fondazione provvede ad effettuare **riprese audiovisive**, con finalità di archiviazione. Un utilizzo di tale riprese non conforme alla normativa vigente potrebbe riverberarsi nella commissione di illeciti contro il diritto d'autore. Ulteriori marginali rischi connessi al diritto d'autore sono riconducibili alla diffusione di opere musicali nell'ambito del servizio bar.

Rispetto alla commissione dei reati di falsità, FTCA utilizza una cassa **contante** che viene utilizzata esclusivamente per l'effettuazione di acquisti per importi di lieve entità. Somme rilevanti di contante sono inoltre movimentate nell'ambito del **servizio di ticketing**. La

Fondazione, inoltre, incassa e cede contante nell'ambito del **servizio bar** e di altri servizi accessori (es: guardaroba). Tale ultima attività espone l'ente alla commissione di delitti contro l'industria e il commercio connessi alla **cessione di beni mobili e alla cessione di sostanze alimentari**. In tale ambito rilevano quindi come attività sensibili gli approvvigionamenti, la gestione e la conservazione (anche con riferimento al rispetto delle norme igienico-sanitarie) e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La commissione di delitti contro l'industria e il commercio e di falsità potrebbe essere più in generale favorita dalla violazione delle regole che governano la selezione e la valutazione dei fornitori che potrebbe portare all'approvvigionamento di materiali contenti marchi o segni distintivi da fornitori non qualificati o dalla riproduzione di marchi di proprietà di terzi nel materiale di comunicazione.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Acquisti; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale · Acquisti · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali · Consulenti esterni 	3	5	15
Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; 	<ul style="list-style-type: none"> · Titolare del Trattamento · Responsabili del Trattamento · Incaricati del Trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> · Consulenti esterni 	2	4	8

	<ul style="list-style-type: none"> · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 					
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · IT e trattamento dati. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	-	2	4	8
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Consulenti esterni 	3	4	12
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Acquisti. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale · Acquisti · Consulenti esterni 	-	2	5	10
Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Risorse Umane. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale 	1	5	5
Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Tutto il personale munito di postazioni individuali 	-	2	4	8

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Gestione della cassa economale	· Amministrazione e Finanza; · Acquisti.	· Direttrice · Amministrazione e Personale	-	1	5	5
Gestione degli incassi del servizio ticketing e bar	· Servizi Commerciali.	· Direttrice · Responsabile Servizi Commerciali · Assistente Commerciale	· Cassa · Servizi Sala e Bar	3	5	15
Immissione sul mercato dei biglietti	· Servizi Commerciali	· Direttrice · Responsabile Servizi Commerciali · Assistente Commerciale	-	1	4	4
Gestione del servizio bar	· Gestione servizio bar	· Direttrice · Servizi Sala e Bar	-	2	5	10

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Approvvigionamento di software	· Acquisti · IT e trattamento dati	· Direttrice · IT · Consulenti esterni	-	1	4	4

Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	· Tutto i soggetti dotati di postazione individuale	-	2	4	8
Riprese audiovisive degli spettacoli	<ul style="list-style-type: none"> · Servizi allo spettacolo 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Vice Responsabile Servizi Spettacolo 	-	2	5	10

3. Il sistema dei controlli

Attività sensibile	Standard di controllo
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	Cfr. PARTE SPECIALE A: trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA
Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	<p><u>Regolamentazione:</u> la Fondazione si dota di una politica per la sicurezza informatica. Le procedure organizzative in materia di trattamento dati prevedono inoltre: a) l'individuazione, anche formale, dei ruoli (es: titolare e suo rappresentante, responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento) e definizione degli organigrammi; b) la gestione delle informative, che devono essere sempre consegnate a tutti gli interessati, e dei consensi, ove richiesti; c) la gestione del registro dei trattamenti, che deve essere aggiornato e prontamente a disposizione in caso di verifiche; d) la gestione delle misure di sicurezza; e) l'esecuzione delle verifiche sui sistemi; f) la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Tutti i processi interni devono essere progettati in modo da prevedere la gestione dei dati personali secondo i principi e le disposizioni previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003. Nell'organizzazione dei sistemi di trattamento, inoltre, la Fondazione adotta i seguenti standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> · certezza in ordine ai dispositivi informatici e ai software utilizzati;
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	

<p>Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · vigilanza al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature. · esistenza di un sistema di autenticazione e controllo degli accessi (username e password) con obbligo di: variazione periodica delle credenziali; tempestiva destituzione delle credenziali in caso di cessazione del rapporto di lavoro; chiusura delle sessioni inattive dopo un periodo di tempo determinato; · obbligo di custodia dei dispositivi individuali e dei supporti di memorizzazione; · previsione di policy di backup e disaster recovery.
<p>Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti</p>	<p><u>Documentazione:</u> il conferimento degli incarichi, la consegna delle informative agli interessati e la raccolta del loro consenso (ove necessario), la implementazione delle misure di sicurezza e l'effettuazione delle attività di vigilanza sono rendicontabili nel rispetto del principio di accountability definito dal Regolamento UE 2016/679.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> anche attraverso specifici strumenti giuridici, è previsto un sistema di controllo gerarchico tra i diversi soggetti che effettuano il trattamento dei dati per conto della Fondazione. Per le persone autorizzate al trattamento e i responsabili devono essere definiti i livelli di autorizzazione all'accesso, in modo che ciascun operatore possa accedere, modificare e gestire solamente i dati personali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni/mansioni. Sono implementate specifiche misure di vigilanza sui soggetti incaricati della gestione, manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento (c.d. amministratori di sistema).</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> è individuato all'interno del CdA o in capo alla Direzione il soggetto incaricato di rappresentare il Titolare del Trattamento, cui sono attribuiti poteri di spesa e di rappresentanza. I responsabili del trattamento sono incaricati con contratti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.</p>
<p>Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> l'acquisto di software è regolato dalle procedure sugli approvvigionamenti. Deve essere sempre possibile individuare il soggetto che ha autorizzato l'acquisto o l'utilizzo di un software. I regolamenti interni prevedono i principi di comportamento in ordine all'utilizzo del software e dei sistemi informatici della Fondazione. È prevista una procedura che regola l'effettuazione dei controlli in ordine alla presenza del software autorizzato.</p> <p><u>Documentazione:</u> l'effettuazione dei controlli sui software è debitamente registrata e messa a disposizione della Direzione e dell'ODV231.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> sono implementate specifiche misure di vigilanza sull'operato del soggetto incaricato dei controlli.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> il soggetto che provvede all'effettuazione dei controlli è individuato in persona dotata di capacità professionali adeguate e formalmente incaricato. La sua identità e il suo ruolo sono conosciuti dagli utenti.</p>

<p>Gestione delle riprese audiovisive</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: l'effettuazione delle riprese audiovisive è effettuata solo con finalità di archivio e previa informativa e assenso del titolare dello spettacolo. È vietata la diffusione e o la trasmissione delle registrazioni senza l'autorizzazione della Fondazione o, comunque, in violazione della normativa vigente.</p> <p><u>Documentazione</u>: nei contratti con gli enti artistici è disciplinata la gestione delle registrazioni.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: la Direzione vigila sulla corretta gestione delle registrazioni e ne autorizza l'eventuale riproduzione/consegna a terzi solamente se ciò è in conformità alla normativa vigente e agli accordi stipulati con i titolari dei diritti d'autore.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: la gestione delle riprese rientra nei poteri operativi assegnati alla Direzione con delega di funzioni. I mansionari interni individuano i soggetti incaricati della registrazione e conservazione delle registrazioni.</p>
<p>Gestione delle casse contanti (es: guardaroba, bar, cassa amministrazione, parcheggio)</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: la fondazione regola la gestione delle casse contanti e del servizio ticketing in appositi regolamenti, diffusi all'interno dell'organizzazione.</p> <p><u>Documentazione</u>: le operazioni di gestione della cassa e gli incassi/esborsi di contanti nell'ambito delle diverse attività della Fondazione devono essere tracciate documentalmente, anche per permettere la verifica della loro congruità con la contabilità generale, e deve essere sempre possibile risalire al soggetto che ha effettuato la documentazione.</p>
<p>Gestione degli incassi del servizio ticketing</p>	<p><u>Segregazione delle funzioni</u>: deve esservi distinzione tra chi gestisce la cassa e chi verifica e registra i movimenti nell'ambito della contabilità generale.</p>
<p>Immissione sul mercato dei biglietti</p>	<p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni. Solo i soggetti muniti di adeguati poteri sono autorizzati a concedere sconti ai clienti, nei limiti dei poteri e degli incarichi debitamente formalizzati.</p>
<p>Gestione del servizio bar</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: le attività di approvvigionamento sono regolamentate negli appositi Regolamenti interni. Le attività di conservazione e somministrazione seguono le regole definite nel sistema/manuale HACCP interno.</p> <p><u>Documentazione</u>: le verifiche di sicurezza e igiene alimentare sono debitamente registrate. Le procedure e i regolamenti di approvvigionamento prevedono la tracciabilità documentale delle operazioni di acquisto.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: l'addetto al bar è soggetto alla vigilanza del responsabile del servizio e beneficia di formazione specifica periodica in materia di sicurezza e igiene alimentare.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.</p>

4. Le misure di prevenzione definite dalla Fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE B in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, *job description*, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività dell'ente, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Treatmento di dati personali, sensibili o giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati
Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati

Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico
--	--	--

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione della cassa	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento fondo economale • Procedura processi amministrativi
Gestione degli incassi del servizio ticketing	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento servizio ticketing
Immissione sul mercato dei biglietti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento servizio ticketing
Gestione del servizio bar	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Sistema HACCP

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Approvvigionamento di software	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione del trattamento dati
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento del personale • Procedura per la gestione del trattamento dati

Riprese audiovisive degli spettacoli

- Codice Etico
- Informazione, formazione, coinvolgimento

- Clausola risolutiva espressa
- Procedura whistleblowing
- Procedura per la gestione del trattamento dati

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE C – Reati Societari).

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Diffide / contenzioso avente ad oggetto l'utilizzo di proprietà intellettuale	Si (diffide, provvedimenti giudiziari)	Entro 48 ore	Direttore
Diffide o contenziosi relativi a prodotti alimentari	Si (diffide, provvedimenti giudiziari)	Entro 48 ore	Direttore
Diffide / Contenzioso avente ad oggetto la proprietà industriale (marchi)	Si (diffide, provvedimenti giudiziari)	Entro 48 ore	Direttore
Scoperta di software non autorizzato nelle postazioni individuali	NO	Entro 10 giorni	IT
Incaso di banconote false	NO	Entro 10 giorni	Responsabile Amministrazione
Nuove nomine a Responsabile del Trattamento dei dati	SI (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore
Reporting sullo stato dei sistemi di trattamento dei dati	SI (report)	Annuale	IT

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.



6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE B saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE B sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE C

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01) (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Fondazioni di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Fondazioni di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Fondazione controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
- r) per il delitto di aggotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (22).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- (17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
-

Abusi di mercato (1) (Art. 25-sexies d.lgs. 231/01)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
-

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio (1) (2) (Art. 25-octies d.lgs. 231/01)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(2) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
-

Rispetto ai reati previsti dall'art. 25 ter d.lgs. 231/01:

· **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

Il delitto, recentemente riformulato dalla l. 69/15, sanziona l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di "fatti materialmente rilevanti" non veri o l'omissione di informazioni richieste dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale essa appartiene. Requisito fondamentale per l'integrazione del reato cd. di "falso in bilancio" è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione.

L'illecito, che tutela la completa e corretta informazione societaria, si configura come un delitto di pericolo concreto e richiede, per il suo perfezionamento, l'elemento soggettivo del dolo.

· **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Fondazione che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Fondazione, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 bis c.c. è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità o degli effetti della condotta". La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori (come definiti dall'articolo 1, comma 2 della Legge Fallimentare); in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in



caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto, contenuta nel previgente articolo 2622 c.c.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti rileva il secondo comma della norma, che richiede la sussistenza di un danno nei confronti dei soci per il perfezionamento del reato di evento. È richiesto inoltre il dolo specifico: gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o di ostacolare l'attività di controllo.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Fondazione o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato sanziona le riduzioni del capitale sociale, le fusioni o le scissioni, effettuate in violazione delle norme a tutela de creditori e dalle quali scaturisca un danno ai creditori stessi. Si tratta di un reato proprio e di evento, per il cui perfezionamento è richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Fondazione o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.



Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

· **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Fondazione o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Fondazione o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tratta di un reato comune e il fatto tipico sta nel tenere le seguenti condotte: a) diffondere notizie false; b) porre in essere operazioni simulate o altri artifici. Una o entrambe queste condotte devono essere concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di pericolo concreto, e a forma libera, perseguibile a titolo doloso.

Tra i reati previsti dall'art. 25 sexies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.l.s. 58/98)**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Definizioni (art. 180 d.lgs. 58/98)

(omissis)

Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;



e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).

Informazione privilegiata (art. 181 d.lgs. 58/98)

Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;



b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ambito di applicazione (art. 182 d.lgs. 58/98)

I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Si tratta di un reato di pericolo, la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati, della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo conto solo di quelle conoscibili al momento in cui viene posta in essere. Il reato cd. di insider trading tutela in via diretta la sicurezza del mercato e l'interesse generale al corretto svolgimento degli scambi sui valori mobiliari e in via del tutto mediata gli investitori.

Richiede la sussistenza del dolo.

· **Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Tra i reati previsti dall'art. 25 octies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

La norma incrimina chi, pur non aver concorso alla commissione di un reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel darle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia essa a titolo gratuito od oneroso. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma sanziona chiunque che, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo scopo dell'incriminazione è di impedire che gli autori di un reato possano far fruttare illegalmente i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti". Le operazioni idonee ad ostacolare

L'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti da reato. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde alla finalità di evitare che il capitale "ripulito" possa trovare un legittimo impiego. Rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio, per il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita viene richiesta una condotta di impiego in attività economiche o finanziarie. Considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, in dottrina si ritiene che con il termine "impiegare" debba intendersi un utilizzo a fini di profitto. E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A differenza del reato di riciclaggio, di ricettazione e di impiego di denaro e beni di provenienza illecita, la norma sanziona colui che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

La natura giuridica dell'ente e l'attuale assenza di partecipazioni in società o consorzi rendono meramente ipotetica la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dei reati societari previsti dall'art. 25-ter d.lgs. 231/01 in quanto:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e l'art. 3 del d.lgs. 61/02, espressamente si riferiscono infatti alle “società commerciali” o alle “società”;
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. la presenza di una assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione;
- le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe a escludere l'operatività dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/01 alle fondazioni, trattandosi di norma espressamente rivolta alle società.

Con la presente Parte Speciale, nello spirito di prudenza e responsabilità sociale che caratterizza le attività dell'ente, la Fondazione ha deciso di disciplinare comunque le attività sensibili potenzialmente riconducibili a quei reati che, astrattamente, potrebbero apparire compatibili con strutture diverse dalle società o dai consorzi.

In generale, rispetto alle fattispecie considerate alla presente Parte Speciale possono essere considerate attività sensibili la gestione dei **processi amministrativi** (elaborazione delle scritture contabili, gestione del ciclo economico e finanziario attivo e passivo, trasmissione di dati, documenti e informazioni in materia economica e finanziaria, gestione degli adempimenti di natura fiscale).

La commissione di reati previsti dalla presente Parte Speciale può essere favorita dal mancato rispetto dei protocolli e delle regole in materia di trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria e di gestione della reportistica obbligatoria. Assumono infatti natura sensibile tutte le attività connesse alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, nonché le attività di sorveglianza e verifica svolte (ivi compresa la gestione e la verifica della reportistica trasmessa).

Ulteriori attività sensibili sono rappresentate dalla **gestione delle operazioni sui conti correnti** e dalla **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**, la gestione della cassa e del contante.

Con particolare riferimento alla commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.), hanno natura sensibile tutte le attività di gestione economico-finanziaria (ivi compresa la trasmissione e la tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria, le verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria, la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio), la gestione degli adempimenti fiscali e gli investimenti di natura finanziaria.

Rappresentano inoltre attività sensibili rispetto alla commissione dei reati societari:

- le **attività di segreteria**. In particolare, la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi statutari costituisce un'imprescindibile garanzia di correttezza, trasparenza e veridicità nella gestione nell'ente, nonché una attività sensibile.
- **i rapporti con le authority;**
- **i processi di approvvigionamento e i rapporti con fornitori**. Rispetto al reato di corruzione tra privati (2635 c.c.), possono infatti essere considerate attività sensibili i rapporti con i fornitori e altri soggetti terzi quali gli istituti di credito, nei quali il fenomeno corruttivo privato potrebbe concretizzarsi nella dazione di denaro o altre utilità finalizzati ad ottenere prestazioni (beni, servizi, finanziamenti) a condizioni contrattuali di favore.
- **i rapporti con il Collegio dei Revisori**.

Molti dei reati oggetto della presente Parte Speciale si caratterizzano come "reati propri" (che possono essere commessi soltanto da coloro che rivestano una determinata qualifica o abbiano uno status precisato dalla norma incriminatrice, o possiedano un requisito necessario per la commissione dell'illecito).

Ulteriori soggetti che potrebbero astrattamente commettere gli illeciti considerati (anche in concorso nei reati propri, ove giuridicamente possibile) sono coloro che supportano l'ente nella gestione dei suddetti processi.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi Commerciali · Assistente Commerciale 	-	2	5	10
Gestione del ciclo finanziario attivo	<ul style="list-style-type: none"> · Governance; · Amministrazione e Finanza; · IT e trattamento dati; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> · Vice Responsabile Servizi Spettacolo · Gestione Sale · Assistente Commerciale 	2	5	10
Gestione del ciclo finanziario passivo	<ul style="list-style-type: none"> · Governance · Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> · Presidente del CdA · Direttrice · Amministrazione e Personale · Acquisti · 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Vice · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali 	2	5	10
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	<ul style="list-style-type: none"> · Governance · Amministrazione e Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Amministrazione e Personale 	-	2	5	10
Predisposizione del bilancio di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> · Governance · Amministrazione e Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> · Consiglio di Amministrazione · Direttrice 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale · Consulenti esterni 	2	5	10

Gestione delle attività di segreteria e redazione degli atti e dei verbali	· Governance	· Presidente del CdA · Direttrice	· Segreteria di Direzione · Consulenti esterni	2	5	10
Operazioni sui conti correnti	· Amministrazione e Finanza	· Direttrice · Amministrazione e Personale	-	2	5	10
Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)	· Governance	· Consiglio di Amministrazione	-	1	4	4
Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori	· Governance · Amministrazione e Finanza	· Consiglio di Amministrazione · Direttrice · Amministrazione e Personale · Consulenti esterni	-	2	5	10
Rapporti con i fornitori	· Governance · Amministrazione e Finanza · Acquisti	· Direttrice · Acquisti	· Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali	1	5	5
Rapporti con gli istituti di credito	· Governance · Amministrazione e Finanza	· Direttrice · Amministrazione e Personale	-	1	5	5

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Gestione degli acquisti (acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale)	· Amministrazione e Finanza · Acquisti	· Presidente del CdA · Direttrice · Acquisti	· Amministrazione e Personale	1	5	5
Operazioni sui conti correnti	· Amministrazione e Finanza	· Direttrice · Amministrazione e Personale	-	2	5	10
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	· Governance · Amministrazione e Finanza	· Consiglio di Amministrazione · Direttrice	· Amministrazione e Personale · Consulenti esterni	2	5	10

Gestione degli incassi servizio di ticketing	· Amministrazione e Finanza · Servizi Commerciali	· Direttrice · Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi Commerciali	· Assistente Commerciale	3	5	15
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	· Amministrazione e Finanza	· Direttrice · Amministrazione e Personale	·	1	5	5
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	· Amministrazione e Finanza	· Direttrice · Amministrazione e Personale · Consulenti esterni	-	1	5	5

3. Il sistema dei controlli

Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	V. Parte speciale B con riferimento alla gestione della cassa e del contante
Gestione degli incassi servizio di ticketing	
Gestione del ciclo finanziario attivo	<p><u>Regolamentazione:</u> la Fondazione si dota di procedure interne per la gestione della contabilità e per la redazione del bilancio di esercizio, nonché di tutte le comunicazioni in materia amministrativo-contabile e patrimoniale. Tali procedure prevedono</p> <ul style="list-style-type: none"> · con riferimento alla redazione e all'approvazione del bilancio preventivo: a) la responsabilizzazione della Direzione nella redazione della bozza di bilancio preventivo, che opera con il supporto dell'amministrazione; b) i criteri di redazione del bilancio e le verifiche di congruità in base al consuntivo degli anni precedenti; c) le modalità di controllo sulla bozza da parte del Collegio dei Revisori; d) l'adozione da parte del CdA e la trasmissione agli enti soci per l'approvazione; · con riferimento alla redazione e all'approvazione del bilancio di esercizio: a) la responsabilizzazione della Direzione nella definizione dei principi contabili da adottare nelle scritture, effettuata con il supporto dell'amministrazione e dei consulenti esterni, sotto il controllo del Collegio dei Revisori; b) le istruzioni di chiusura contabile, che indichino dati da fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali o infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario
Gestione del ciclo finanziario passivo	
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	
Predisposizione del bilancio di esercizio	
Operazioni sui conti correnti	

<p>Gestione degli adempimenti di natura fiscale</p>	<p>delle chiusure contabili); c) le caratteristiche di tracciabilità dei dati contabili; d) il flusso dei dati con il Collegio dei Revisori e la periodicità dei controlli; e) la gestione e la conservazione del fascicolo di bilancio, a cura dell'area amministrativa sotto la vigilanza della Direzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> · con riferimento alla gestione della contabilità: a) l'inserimento dei dati contabili e la loro modifica; b) la gestione dei conti correnti e dei dispositivi di accesso/pagamento; c) le verifiche sui conti correnti, le riconciliazioni e la periodicità delle stesse, con cadenza almeno mensile, a cura dell'area amministrativa; d) autorizzazione al pagamento delle fatture da parte della Direzione dopo la verifica di congruità dell'effettiva erogazione della prestazione; e) emissione, codificazione e registrazione delle fatture a cura dell'amministrazione, che cura altresì la tenuta di un prospetto mensile relativo alle fatture da liquidare, sottoposto alla Direzione per l'emissione dell'autorizzazione alla liquidazione; f) liquidazione delle fatture a cura dell'amministrazione attraverso i portali di home banking; g) formalizzazione dei poteri dispositivi sui conti correnti e incarico formalizzato in merito all'utilizzo dei dispositivi di internet banking e delle operazioni ammesse; · con riferimento alla tariffazione dei servizi erogati dalla Fondazione: a) definizione delle tariffe in documenti formalizzati e diffusi all'esterno dell'ente, sottoposti a formale deliberazione del CdA; b) modalità di gestione delle deroghe alle tariffe predefinite, da concedersi per esclusivi motivi di interesse pubblico e previo atto formale e motivato della Direzione, portato a conoscenza del CdA. · con riferimento alla gestione del personale: a) le modalità di rilevazione delle presenze e le verifiche sulla congruità delle stesse in relazione ai turni assegnati al lavoratore; b) le verifiche da effettuarsi sul prospetto dei costi del personale elaborato dai consulenti esterni. <p><u>Documentazione:</u> anche in via informatica, deve essere la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che inseriscono i dati nel sistema contabile. Il processo di approvazione del bilancio tra gli organi della fondazione di esercizio deve essere documentato con completezza nei libri dei verbali. La documentazione del bilancio è messa a disposizione dell'ODV231.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> gli addetti operano sotto la vigilanza del Responsabile Amministrazione che, al momento della chiusura dei conti, attesta unitamente alla Direzione la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.</p>
<p>Gestione delle attività di segreteria e redazione degli atti e dei verbali</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> le procedure interne devono prevedere: a) le modalità di verbalizzazione delle sedute/determinazioni degli organi della Fondazione; b) il termine per la verbalizzazione; c) la tenuta e la conservazione dei libri.</p> <p><u>Documentazione:</u> nei verbali devono essere inserite informazioni complete e non elusive.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> il verbalizzatore sottopone il verbale all'organo competente per la sua approvazione. I verbali sono sempre a disposizione del Collegio dei Revisori e dell'ODV231.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.</p>

<p>Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> la Fondazione può effettuare investimenti finanziari e acquisire partecipazioni in enti terzi solamente in conformità al proprio Statuto, alla propria mission e per il perseguimento delle finalità statutarie. Ogni investimento finanziario deve essere preventivamente comunicato ai soci fondatori.</p> <p><u>Documentazione:</u> la decisione di effettuare investimenti di natura finanziaria deve trovare debita documentazione nei verbali degli organi della Fondazione. Gli investimenti sono documentati nelle scritture contabili e nel bilancio, sia preventivo che consuntivo.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> gli addetti operano sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.</p>
<p>Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> le procedure interne dettano regole fondamentali in ordine: a) all'individuazione dei revisori e al conferimento dell'incarico; b) alle incompatibilità e al conferimento di incarichi che ne possano compromettere l'autonomia; c) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici; c) la trasmissione al Collegio dei Revisori, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi alle deliberazioni degli organi sociali o dei documenti amministrativo/contabili sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge; d) i rapporti tra il Collegio dei Revisori e l'ODV231.</p> <p><u>Documentazione:</u> le attività del Collegio dei Revisori sono documentate. I verbali del Collegio possono essere consultati dall'ODV231.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> non possono essere attribuiti ai Revisori incarichi di consulenza o di gestione all'interno della Fondazione.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> le procedure e/o i mansionari interni prevedono ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella raccolta o fornitura delle informazioni da inviare al Collegio dei Revisori, nel controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte.</p>
<p>Gestione degli acquisti (acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale)</p>	<p>V. Parti Speciali A e B con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti</p>
<p>Rapporti con le autorità di vigilanza</p>	<p>V. Parte Speciale A in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione</p>
<p>Rapporti con i fornitori</p>	<p>Per i rapporti con i fornitori v. anche Parti Speciali A e B con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti</p>
<p>Rapporti con gli istituti di credito</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono: a) ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione del processo di gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi, curati dalla Direzione con obbligo di reporting al CdA; b) modalità per la selezione degli istituti bancari e</p>

assicurativi che garantiscano la valutazione di una pluralità di offerte e basati su criteri oggettivi; c) la segnalazione di eventuali criticità nella gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi.

Documentazione: deve essere prevista la modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta.

Segregazione delle funzioni: è prevista la distinzione funzionale tra chi seleziona e negozia i termini contrattuali con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi, chi sottoscrive gli accordi con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi e chi gestisce i successivi contatti.

Formalizzazione dei poteri: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni. I poteri relativi agli affidamenti bancari, se delegati, sono definiti nelle procure.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla Fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE C in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, la Fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento fondo economale • Regolamento servizio ticketing • Procedura gestione amministrazione

Gestione del ciclo finanziario attivo	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Regolamento per la fornitura di sale e servizi per l'assistenza tecnico-logistica per spettacoli teatrali, musicali e attività congressuali – ENTI RESIDENTI e ORGANIZZATORI ESTERNI · Regolamento servizio ticketing · Procedura gestione amministrazione
Gestione del ciclo finanziario passivo	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Regolamento fondo economale · Procedura gestione amministrazione
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura gestione amministrazione
Predisposizione del bilancio di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura gestione amministrazione · Procedura per la gestione della governance
Gestione delle attività di segreteria e redazione degli atti e dei verbali	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura per la gestione della governance
Operazioni sui conti correnti	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura per la gestione della governance · Procedura gestione amministrazione
Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura per la gestione della governance
Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura per la gestione della governance
Rapporti con i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Regolamento acquisti · Regolamento fondo economale · Procedura per la gestione della governance · Procedura gestione amministrazione
Rapporti con gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Clausola risolutiva espressa · Procedura whistleblowing · Procedura gestione amministrazione

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure da implementare	
	Generali	Specifiche
Gestione degli acquisti (acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento acquisti • Regolamento fondo economale • Procedura gestione amministrazione
Operazioni sui conti correnti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance • Procedura gestione amministrazione
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance • Procedura gestione amministrazione
Gestione degli incassi servizio di ticketing	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance • Procedura gestione amministrazione • Regolamento servizio ticketing
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione amministrazione
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance • Procedura gestione amministrazione

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE B – Delitti informatici)

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Modifica dello Statuto	Si (Nuovo statuto)	Entro 30 gg	Direttore
Attribuzione di deleghe	Si (verbale del CdA)	Entro 10 gg	Direttore
Rinnovo /Attribuzione incarico / rimozione membri del Collegio Sindacale	Si	Entro 10 gg	Direttore
Apertura procedimento penale	No	Immediatamente	Direttore
Chiusura grado giudizio penale	Si (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore
Apertura o chiusura di nuove sedi	No	Entro 30 giorni	Direttore
Acquisizioni di partecipazioni in società o enti / ATI / Joint ventures	No	Entro 30 gg	Direttore
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Ispettorato Provinciale Lavoro ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Direttore
Sanzioni o diffide in materia fiscale	Si (provvedimento)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione
Approvazione del bilancio di esercizio	No	Entro 10 gg	Direttore
Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio	Si	Entro 10 gg	Direttore

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE C saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.



7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE C sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata e altri reati (artt. 24-ter, 25-quater, 25 quater.1, 25-quinquies, 25-decies, 25-duodecies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1) (Art. 25-quater d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1) Art. 25-quater.1

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Delitti contro la personalità individuale (1) (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (4);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

(4) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1))Art. 25-decies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (1) (Art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Razzismo e xenofobia (1) (Articolo 25 terdecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167

Tra i reati previsti dagli art. 24 ter d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.



Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

· **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);**

Tra i reati previsti dagli art. 25 quinquies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Tra i reati previsti dall'art. 25 decies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:

· **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tra i reati previsti dagli art. 25 duodecies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:

· **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 d.lgs. 286/98)**

(omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(omissis)

· **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Tra i reati previsti dagli art. 25 terdecies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:

Art. 604 bis - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE D potrebbero astrattamente investire la gestione:

- dei processi di **governance** e **amministrativi**.

La commissione di reati di natura associativa (in primis, il reato di associazione per delinquere) rappresenta un rischio di difficile qualificazione, vista la natura in parte indeterminata di tale tipologia di illeciti. Le attività a rischio nell'ambito della Fondazione sono pertanto rappresentate, oltre che dalle attività sensibili espressamente indicate nella presente Parte Speciale, anche dai processi e dalle operazioni indicate in altre parti speciali che potrebbero tradursi nella realizzazione di un reato commissibile sotto forma associativa. L'ente ha deciso di ritenere attività sensibili, che soltanto in via astratta e residuale potrebbero rappresentare la commissione di reati in forma associativa, anche le eventuali operazioni poste in essere nell'ambito di enti esponenziali, di forme di aggregazione con altri enti o da attività svolte in coordinamento con altri enti (es: gli Enti Residenti).

- del **personale**. Rispetto alla possibile commissione dei reati contro la giustizia, rilevano quali attività sensibili i rapporti intrattenuti dal vertice dell'ente, dai responsabili di funzione con i soggetti sottoposti che rivestano il ruolo di imputati in un procedimento avente ad oggetto o di interesse per le attività della Fondazione, imputato in altro procedimento connesso, testimone assistito o il soggetto,



indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

Impiegando personale dipendente, potrebbe astrattamente essere astrattamente commesso nell'interesse o a vantaggio della Fondazione il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), anche in considerazione dell'ampiezza della fattispecie incriminatrice. In tale ambito dovranno essere considerate sensibili le attività di gestione del personale dipendente e dei collaboratori, anche in considerazione al rispetto delle norme giuslavoristiche di sicurezza, nonché del CCNL applicabile.

Il rischio legato alla commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe astrattamente concretizzarsi nell'accoglimento di rappresentanze provenienti da paesi extraeuropei.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono delitti di natura comune e potrebbero essere potenzialmente commessi da qualsiasi persona operante a vario titolo per la Fondazione. Tuttavia, essendo delitti principalmente ricollegabili alla gestione della *governance* dell'ente, appaiono maggiormente a rischio i responsabili di unità organizzative che supportano il vertice nella gestione delle operazioni sensibili.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	· Governance	· Presidente del CdA · Direttrice	-	1	5	5

Forme di aggregazione / attività svolte in coordinamento con altri enti	· Governance.	· Presidente del CdA · Direttrice	-	1	4	4
---	---------------	--------------------------------------	---	---	---	---

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Gestione del personale dipendente / utilizzo di lavoratori di terzi	· Risorse Umane	· Direttrice · Amministrazione e Personale	· Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali · Consulenti esterni	2	5	10
Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della Fondazione o procedimenti connessi)	· Governance; · Amministrazione e Finanza; · Risorse Umane; · Sicurezza; · Acquisti; · IT e trattamento dati; · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali.	· Direttrice	· Amministrazione e Personale · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali · Consulenti esterni	1	5	5

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Assunzione di personale non comunitario	· Risorse Umane	· Presidente del CdA · Direttrice	· Amministrazione e Personale ·	1	4	4
Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere	· Risorse Umane; · Comunicazione; · Servizi allo spettacolo; · Manutenzione e organizzazione; · Servizi Commerciali.	· Direttrice · Amministrazione e Personale	-	1	4	4

3. Il sistema dei controlli

Attività sensibile	Standard di controllo
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	<u>Regolamentazione</u> : le policy interne prevedono che la Fondazione stipuli accordi o partecipi a soggetti che rispettino i medesimi standard etici e di legalità cui FTCA ha deciso di vincolarsi.
Forme di aggregazione / attività svolte in coordinamento con altri enti	<u>Documentazione</u> : ogni accordo con enti terzi o partecipazione a enti esponenziali deve trovare riscontro documentale, sia per quanto riguarda i profili interni (autorizzazione) sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto. <u>Segregazione delle funzioni</u> : chi partecipa a enti esponenziali o dà corso alle attività in aggregazione con altri enti deve riportare al proprio superiore gerarchico. <u>Formalizzazione dei poteri</u> : il soggetto munito dei poteri di stipula/associazione deve essere individuabile in base ai poteri o agli atti degli organi della Fondazione.

<p>Gestione del personale dipendente / utilizzo di lavoratori di terzi</p>	<p><u>Regolamentazione</u>: il reclutamento e la gestione del personale sono oggetto di specifici regolamenti adottati dalla Fondazione e diffusi al proprio interno e all'esterno (anche tramite la pubblicazione sul sito web). Anche il ricorso a manodopera indiretta è regolamentato formalmente.</p> <p><u>Documentazione</u>: le attività di gestione del personale (colloqui, selezione, valutazione) devono trovare un riscontro documentale. Anche le decisioni in materia di riconoscimento di premi/aumenti/progressioni di carriera sono trovate sempre riscontro in una determina della Direzione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: nel reclutamento, valutazione e gestione del personale è sempre previsto il coinvolgimento di più funzioni. La Direzione riporta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di gestione del personale.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni. La gestione del personale dipendente è responsabilità della Direzione, come da delega conferita ai sensi dello Statuto.</p>
<p>Assunzione di personale non comunitario</p>	
<p>Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della Fondazione o procedimenti connessi)</p>	
<p>Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere</p>	

4. Le Misure di prevenzione definite dalla Fondazione relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, la Fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione della governance
Forme di aggregazione / attività svolte in coordinamento con altri enti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione della governance

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione del personale dipendente / utilizzo di lavoratori di terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento del personale • Procedura whistleblowing • Codice di comportamento provincia di Bolzano • Clausola risolutiva espressa
Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della Fondazione o procedimenti connessi)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Assunzione di personale non comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Regolamento del personale
Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura per la gestione della governance

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali e finalizzate a prevenire la commissione di illeciti che potrebbero essere realizzati in forma associativa.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Adesione ad associazioni di categoria	No	Entro 15 giorni	Direttore

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.



6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE D saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi



PARTE SPECIALE E

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1) (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 prevede la punibilità degli enti nel caso in cui vengano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica.

· **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La condotta illecita sanzionata dal d.lgs. 231/01 è l'aver cagionato, per colpa, la morte di una persona qualora il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 25 septies d.lgs. 231/01 prevede una sanzione in quote più alta nel caso in cui il delitto di omicidio colposo sia stato commesso con violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 55 d.lgs. 81/08, che riguardano il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Datore di Lavoro.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 d.lgs. 81/08)

E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

· **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.



Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato punisce chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'art. 583 c.p. definisce la lesione grave, qualora: i) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è definita gravissima qualora dal fatto derivi: i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; ii) la perdita di un senso; iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; iv) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti richiamati dall'art. 25 septies d.lgs. 231/01 hanno **natura colposa**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per il perfezionamento dei reati non è quindi richiesta la volontà del verificarsi dell'evento; è sufficiente il mancato rispetto di una regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione sia derivato l'evento lesivo.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

In considerazione della struttura dei reati considerati dalle presenti Parti Speciali, sono a rischio tutte le attività che implicino la presenza di un lavoratore, nonché le attività in merito alle quali la Fondazione conserva un obbligo di prevenzione/salvaguardia in materia di sicurezza (ad esempio, la gestione di contratti di appalto, opera o somministrazione destinati ad essere eseguiti in luoghi di cui l'ente abbia la titolarità giuridica).

Con riferimento all'individuazione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dal Datore di Lavoro, alle sue successive modifiche e integrazioni nonché alle valutazioni per rischi specifici.

Rispetto alla gestione delle attività che possono tradursi in una responsabilità per la Fondazione, devono essere considerate tutte le attività prevenzionistiche richiamate dall'art. 30 d.lgs. 81/08.

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori	· Consulenti esterni	3	5	15
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori · Fornitori	· Consulenti esterni	3	5	15
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Sicurezza	· Datore di Lavoro · MC · RSPP	· Consulenti esterni	3	5	15
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori	· Consulenti esterni	3	5	15
Attività di sorveglianza sanitaria	Sicurezza	· Datore di Lavoro · MC	· Consulenti esterni	2	5	10
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori	-	3	5	15
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Sicurezza	· Datore di Lavoro · RSPP · Fornitori	· Consulenti esterni	2	5	10

Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Sicurezza	· Datore di Lavoro	· Consulenti esterni	2	5	10
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori · MC · RSPP · Fornitori	· Consulenti esterni	2	5	10
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	Sicurezza	· Datore di Lavoro	· Consulenti esterni	2	5	10
Applicazione di sanzioni disciplinari	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori	· Consulenti esterni	1	5	5
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	Sicurezza	· Datore di Lavoro · Preposti · Lavoratori · MC · RSPP	· Consulenti esterni	1	5	5

3. Il sistema dei controlli

Attività sensibile	Standard di controllo
<p>Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi</p> <p>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</p> <p>Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> sono definite le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/08, ha delineato le caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei. Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi":</p> <ul style="list-style-type: none"> · al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; · alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; · alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

<p>prevenzione e protezione conseguenti</p> <p>Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>Attività di sorveglianza sanitaria</p> <p>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</p> <p>Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</p> <p>Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate</p> <p>Registrazione delle attività svolte in materia di SSL</p> <p>Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle attività di sorveglianza sanitaria; • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; • alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. <p>La medesima norma indica inoltre che il modello organizzativo deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività; • per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; • un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. <p>È infine previsto che, "in sede di prima applicazione", i modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.</p> <p>In forza delle suddette previsioni, la Fondazione ha deciso di presidiare le attività sensibili in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso procedure, istruzioni operative e moduli di registrazione secondo gli standard sopra richiamati, tenendo conto anche delle disposizioni di cui al DM 13.2.2014 con cui sono state adottate le "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)".</p> <p><u>Documentazione</u>: gli standard di riferimento prevedono la registrazione delle attività di controllo in appositi moduli di registrazione (MOD), condivisi e diffusi all'interno dell'organizzazione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni</u>: le singole attività operative di verifica sono attribuite a responsabili individuati dal sistema. È attuato un controllo di tipo gerarchico del datore di lavoro sull'operato dei dirigenti, dei dirigenti sull'operato dei preposti e dei preposti sui lavoratori.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri</u>: i poteri e la funzione di Datore di Lavoro sono attribuite alla Direzione con specifica procura. Le funzioni in materia di sicurezza sono sempre tempestivamente individuate con nomina formale.</p>
---	---

<p>Applicazione di sanzioni disciplinari</p> <p>Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL</p>	
--	--

4. Le Misure di prevenzione definite dalla Fondazione relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE E in ciascuna attività sensibile, la Fondazione è dotata di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli), definito secondo l'art. 30 d.lgs. 81/08.

Più specificatamente, sono adottate le seguenti misure di prevenzione:

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008

Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Attività di sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Applicazione di sanzioni disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008

Le procedure sopra citate che compongono il SGSL implementato dall'ente (unitamente al sistema sanzionatorio e agli organi di controllo interno) prevedono inoltre specifiche istruzioni operative e documenti per la registrazione delle attività di controllo.

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Infortuni con prognosi superiore a 20 giorni	No	Entro 48 ore	SPP
Denunce di malattie professionali	No	Entro 48 ore	Responsabile Personale
Ispezioni o controlli da parte dello SPISAL / altri enti in materia di sicurezza	Si (Verbale di ispezione, se rilasciato)	Entro 48 ore	SPP
Aggiornamenti del DVR	Si (copia frontespizio DVR aggiornato, datato e sottoscritto)	Entro 10 giorni	SPP
Modifica sostanziale procedure di sicurezza esistenti	Si (copia nuova procedura)	Entro 10 giorni	RSPP/SPP
Rimozione / Nomina RSPP, Medico Competente	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore
Elezione RLS	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore
Sanzioni disciplinari in materia di sicurezza	SI (report periodico)	Semestrale	Direttore

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.



Saranno sempre considerate di rilevante entità le violazioni delle regole in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definite nel Codice Etico, nel presente MO231 e nel SGSL e che possono potenzialmente tradursi in episodi pericolosi per l'integrità fisica delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE F

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati ambientali (1) (Art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

- (2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
-

Tra i reati previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/01 si ritengono commissibili i seguenti:

· **Sanzioni penali in materia di scarichi (art. 137 d.lgs. 152/06)**

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.*
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000,00 a 52.000,00 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità



competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

· **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

(omissis)

· **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06)**

(omissis)

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)



· **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.500 a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

· **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

· **Sanzioni (art. 279 c. 5 d.lgs. 152/06)**

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE F potrebbero principalmente investire:

- la **gestione dei rifiuti prodotti**. Devono pertanto essere considerate attività sensibili: l'individuazione e la classificazione dei rifiuti prodotti; la gestione dei depositi temporanei; l'individuazione dei trasportatori e degli impianti di recupero o smaltimento finale; le attività di trasporto; la gestione della documentazione amministrativa; la formazione degli operatori dei diversi servizi a una corretta gestione ambientale;
- la **gestione degli scarichi**, dovendosi considerare a rischio la gestione di eventuali preparati o composti utilizzati per attività quali le pulizie dei locali;
- la gestione dei **processi di approvvigionamento**. Ulteriori illeciti in materia ambientale potrebbero astrattamente insorgere nella gestione di eventuali attività conferite in appalto (quali manutenzioni o interventi di natura edile o ingegneristica sugli impianti) che potrebbero produrre rifiuti (i quali andranno gestiti dal produttore, individuabile nella persona dell'appaltatore).

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Dirette	Indirette	P	G	RL

Gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Finanza · Comunicazione · Servizi allo spettacolo · Manutenzione e organizzazione · Servizi Commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> · Amministrazione e Personale · Acquisti · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Gestione Sale 	<ul style="list-style-type: none"> · Consulenti esterni 	2	4	8
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto o prodotti da enti terzi	<ul style="list-style-type: none"> · Acquisti · Servizi allo spettacolo · Manutenzione e organizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> · Direttrice · Acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Servizi allo Spettacolo · Responsabile Manutenzione e organizzazione · Responsabile Servizi Commerciali · Consulenti esterni 	2	4	8

3. Il sistema dei controlli

Attività sensibile	Standard di controllo
<p>Gestione dei rifiuti</p> <p>Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto o prodotti da enti terzi</p>	<p><u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono: a) l'identificazione delle norme in materia ambientale applicabili alle attività della Fondazione; b) le regole in materia di gestione dei rifiuti, individuando il soggetto competente alla loro qualificazione, l'affidamento degli incarichi ai gestori ambientali esterni previa verifica del possesso da parte degli stessi delle iscrizioni/autorizzazioni previste dalla normativa; c) il layout, la gestione e la vigilanza sui depositi temporanei di rifiuti; d) la gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico; e) la gestione dei rifiuti prodotti da appaltatori o esterni, con l'individuazione certa del produttore del rifiuto.</p> <p><u>Documentazione:</u> sono documentati al minimo: a) l'elenco dei rifiuti prodotti con la loro qualificazione; b) il layout dei depositi; c) le attività di vigilanza svolte; d) i contratti con i gestori ambientali e i documenti relativi alla loro qualificazione.</p> <p><u>Segregazione delle funzioni:</u> le procedure interne prevedono una netta separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse.</p> <p><u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale sono oggetto di attribuzione a un amministratore delegato o alla Direzione. Le funzioni in materia ambientale sono sempre individuate dai mansionari interni.</p>

4. Le Misure di prevenzione definite dalla Fondazione nella prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, *job description*, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

Sebbene molti degli illeciti previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/01 siano di natura contravvenzionale (e quindi realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), la normativa vigente non ha previsto in materia ambientale una norma, come l'art. 30 d.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che indichi le misure minime che un sistema di gestione ambientale deve fare proprie per avere efficacia esimente della responsabilità degli enti in caso di commissione degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale. Le misure specifiche in materia ambientale implementate sono quindi finalizzate a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente – la cui violazione potrebbe tradursi nella commissione di un illecito ambientale – negli ambiti di maggior rilevanza in considerazione del rischio-reato specifico individuato.

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile. Più specificatamente, la Fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione rifiuti
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto o prodotti da enti terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura whistleblowing • Procedura gestione rifiuti

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia ambientale.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Ispezioni / Verbali / contestazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni, bonifiche ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Responsabile di servizio competente
Diffide in materia ambientale	Si (lettere di diffida)	immediatamente	Direttore / Responsabile di servizio competente
Modifiche alle attività svolte che potrebbero variare gli impatti ambientali delle attività	No	Entro 15 giorni	Direttore / Responsabile di servizio competente

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.



7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.